

COMMERCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILE E FORNITURE IN OPERA

10. PARETI DIVISORIE

Art. 162 – PARETI DIVISORIE

Per pareti divisorie si intendono quelle utilizzate all'interno di spazi non esposti alle intemperie. Possono essere costruite utilizzando vari materiali quali legno, PVC, metallo, vetro, ecc.

Art. 163 – PREZZO

Il prezzo delle pareti divisorie viene esposto a metro quadrato.

Art. 164 – MISURAZIONE

La misurazione della superficie delle pareti divisorie deve essere effettuata moltiplicando lo sviluppo in pianta della larghezza (L_{tot}) totale per l'altezza totale (H_{tot}). Nella misurazione non si deve tener conto degli eventuali profili, raccordi, soglie, o altro, esposti a parte con sovrapprezzo unitario.

Art. 165 - CONSEGNA

Le pareti divisorie sono consegnate nel cantiere del committente integri e con idonea protezione.

Art. 166 – POSA IN OPERA

Le opere murarie occorrenti per la posa sono a carico del committente. Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti e la manovalanza per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa. Il fornitore deve fornire gli accessori e provvedere alla posa in opera dei manufatti esclusa la parte riguardante le opere murarie. Le maggiori spese per eventuali interruzioni di lavoro richieste dal committente durante il montaggio e l'assistenza alla posa in opera, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 167 – GARANZIA

Il buon funzionamento delle pareti divisorie è sempre garantito per il periodo di un anno dalla posa in opera. Durante tale periodo di garanzia sono a carico del fornitore le eventuali sostituzioni e riparazioni dovute sia a difetti di costruzione che di montaggio. Il fornitore non risponde delle alterazioni del manufatto derivanti da umidità o dall'uso non corretto.

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

- a) esame del comitato tecnico: 2018
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 29 maggio 2018
- c) approvazione della Giunta: delibera n. 211 del 3 dicembre 2018